

Le misure di allerta/1

GLI INDICATORI DI ALLARME

Obbligo di segnalazione per organi interni, Entrate e Inps

Soglie molto alte per l'attivazione dei creditori pubblici: efficacia nelle mani di sindaci e revisori

PAGINA A CURA DI
Roberto Fontana

La principale novità del Codice della crisi d'impresa, che sostituisce la Legge fallimentare del 1942, è rappresentata dall'introduzione della procedura di allerta che era stata per la prima volta prevista nel 2004, sull'esempio dell'esperienza francese, nello schema di progetto di riforma della legge fallimentare della Commissione Trevisanato.

L'ANTICIPO DEI TEMPI

Lo scopo è quello di assicurare l'emersione tempestiva della crisi dell'impresa nella consapevolezza che il grave ritardo determina il progressivo aggravamento del dissesto e pregiudica la continuità aziendale e le possibilità di soddisfacimento dei creditori. Le ricerche effettuate hanno tutte confermato che, a causa di un ritardo dell'apertura delle procedure concorsuali in media di due o tre anni rispetto al manifestarsi della crisi, il soddisfacimento dei creditori chirografari, ossia del 90% del totale dei creditori, è stato in questi anni pressoché nullo nelle procedure fallimentari e nell'ordine di appena circa il 10% nei concordati preventivi mentre la continuità aziendale vi è stata sola in una minoranza di procedure di concordato. Nel frattempo anche la raccomandazione n. 2014/135/Ue ha posto l'obiettivo di una precoce emersione della crisi come essenziale al fine di scongiurare la progressiva dispersione del valore aziendale e di massimizzare i valori «per creditori, dipendenti, proprietari e per l'economia in generale».

TUTTE LE FASI

Le misure di allerta sono volte anzitutto a indurre l'impresa ad adottare immediatamente, in via del tutto autonoma, le misure occorrenti per rimuovere le cause della crisi e, laddove questo non accada, a individuare e attuare tali misure con l'assistenza dell'Ocri, apposito organismo costituito presso la Camera di commercio, aprendo, se necessario, un tavolo di trattativa con la generalità o con i più importanti creditori destinato a sfociare in un accordo interamente stragiudiziale avente il valore di un piano di risanamento. In caso di esito

negativo di entrambe queste fasi l'impresa è invitata ad avvalersi di una delle procedure concorsuali previste e infine, ma solamente nell'ipotesi d'inerzia e di manifesta insolvenza, vi è la segnalazione al pubblico ministero perché verifichi la sussistenza dei presupposti per chiedere l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

I CONTROLLI

Alla base di questo sistema vi è da un canto la previsione di un sistema di controlli e segnalazioni interno all'impresa e, dall'altro, l'obbligo di segnalazione a carico di agenzia delle Entrate e Inps.

Il pilastro delle misure di allerta è il sistema interno e questo a maggior ragione dopo che nella fase finale di elaborazione dei decreti di attuazione della legge delega si sono molto alzate le soglie dei debiti che determinano l'obbligo di segnalazione da parte dei creditori pubblici.

Nella prospettiva interna è stabilito in primo luogo, con il nuovo articolo 2086 del codice civile, il dovere dell'imprenditore, che operi in for-

TEMPI STRETTI

Agli amministratori 30 giorni dall'allarme per individuare soluzioni. In caso di inerzia va informato l'Organismo presso la Camera di commercio

ma societaria o collettiva, di «istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale». Principio analogo è espresso nell'articolo 3 del codice della crisi sia per l'imprenditore individuale sia per quello collettivo.

SINDACI E REVISORI

All'obbligo degli amministratori della società fa seguito l'obbligo dei sindaci, la cui nomina è stata estesa a tutte le società che superino la soglia dei 2 milioni di euro di ricavi o di attivo o dei dieci dipendenti, ma anche del revisore contabile, di verificare costantemente che l'assetto organizzativo dell'impresa sia adeguato al rilevamento tempestivo della crisi e che sussista l'equilibrio economico finanziario e di segnalare immediatamente agli amministratori i se-

gnali di crisi.

A tal fine l'articolo 13 individua la crisi che impone ai sindaci l'obbligo di segnalazione come previsione di non sostenibilità dei debiti con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare o d'incapacità di assicurare la continuità aziendale nei successivi sei mesi, rilevando in ogni caso come indice di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi già manifestatisi. Ai fini di tale valutazione è demandato al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti l'elaborazione di appositi indici, salva la possibilità per l'impresa di adottare dei propri indici adeguati, purché siano oggetto di attestazione. Deve però ritenersi che in ogni caso dovere del professionista compiere sempre un'attenta valutazione in concreto avendo cura di espungere i cosiddetti falsi negativi o falsi positivi ai quali potrebbe dar luogo la mera applicazione meccanica degli indici.

LA SEGNALEZIONE

Quando risultano gli indici di crisi l'organo di controllo deve procedere alla formale segnalazione agli amministratori assegnando un termine non superiore a 30 giorni per riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese. In caso di risposta inadeguata o di mancata adozione nei successivi 60 giorni delle misure necessarie i sindaci devono informare senza indugio l'Ocri fornendo ogni elemento informativo utile in deroga a ogni dovere di segretezza.

Questo è il pilastro interno del sistema delle misure d'allerta. Timori sono stati espressi in ordine alla sua funzionalità con riferimento all'incidenza delle modalità di nomina dei sindaci sulla loro indipendenza. È evidente che una risposta organica al problema richiede un auspicabile intervento del legislatore che vada, almeno in parte, nella direzione di una nomina esterna o per sorteggio da elenco. Ma è anche vero che i sindaci inerti rispondono solidalmente con gli amministratori per i danni derivanti dalla prosecuzione delle attività senza le doverose iniziative e che il sindaco è tra i soggetti che rispondono delle fattispecie del diritto penale fallimentare incentrate sull'aggravamento del dissesto. È prevedibile in questo contesto che il vero effetto sostanziale della riforma, oltre a una chiara individuazione dei compiti e doveri dei sindaci rispetto all'andamento della gestione, sarà una forte spinta a un'opera di moral suasion da parte dei sindaci sugli amministratori sulla proprietà per prevenire il verificarsi dei presupposti che rendono doverose le segnalazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GLI INDICATORI «BASE» DELLA CRISI



Debiti fiscali

Agenzia delle Entrate obbligata a segnalare quando il debito Iva è pari ad almeno il 30% del volume d'affari del periodo a cui si riferisce l'ultima liquidazione

quelli dovuti nell'anno precedente e superiore alla soglia di 50mila euro

Crediti in riscossione

L'agente della riscossione si attiva quando la somma dei crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni superi, per le imprese individuali, la soglia di 500mila euro e, per le imprese collettive, un milione di euro

Debiti previdenziali

L'Inps si attiva quando il debitore è in ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di

Debiti con enti pubblici. Tetti periodicamente modificabili

Il credito Pa o fiscale blocca la procedura

L'accumularsi di debiti verso l'erario e gli enti previdenziali è notoriamente nella maggior parte dei casi il primo segnale di crisi dell'impresa, quando non si tratti di soggetti che abbiano pianificato *ab origine* un'attività incentrata sulla sistematica evasione fiscale e contributiva (ponendosi in questo secondo caso non tanto una questione di emersione tempestiva della crisi quanto di attivazione urgente, a tutela della finanza pubblica ma anche del sistema della concorrenza, di una efficace risposta penale alla quale può molto giovare l'apertura di una procedura concorsuale per la maggiore gravità dei reati contestabili).

All'articolo 15 del Codice della crisi è stabilito che quando i debiti per Iva, per contributi previdenziali e per crediti affidati all'agente della riscossione superano determinate soglie l'ente deve, a pena di perdita del privilegio e, nell'ultimo caso, delle spese e oneri di riscossione, avvisare il debitore che, se entro novanta giorni non avrà estinto

il debito o, nell'ipotesi di rateizzazione, non risulterà in regola con i pagamenti, o non avrà fatto spontaneamente istanza all'Ocri di composizione assistita della crisi o domanda di apertura di procedura concorsuale, si procederà d'ufficio alla segnalazione all'Ocri.

Le soglie, periodicamente modificabili con decreto ministeriale, sono fissate per l'Iva nella misura del 30% del volume d'affari del periodo a cui si riferisce l'ultima liquidazione, per i contributi previdenziali nella misura della metà dei contributi maturati nell'anno precedente con una soglia minima di 50mila euro e per il complesso dei crediti affidati per la riscossione in 500mila euro per le imprese individuali e in un milione di euro per le società. Non si opera la segnalazione se il debitore documenta di essere titolare di crediti d'imposta e di crediti verso la Pubblica amministrazione per un ammontare superiore alla metà del proprio debito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA